

**INTERVENTO A FAVORE DELLE MPMI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE IN MATERIA DI SICUREZZA
DELLE SEDI AZIENDALI - ANNO 2026**

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E AMBITO DI INTERVENTO

1. La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze in considerazione del dilagare degli atti di vandalismo a danno delle imprese del territorio con conseguenti ricadute negative sul regolare svolgimento delle attività economiche, hanno stanziato la somma complessiva di € 75.000,00 a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze per interventi di ripristino dei danni subiti nonché per l'implementazione dei sistemi di sicurezza a difesa delle sedi aziendali.
2. Con il presente disciplinare si intendono sostenere i seguenti ambiti di intervento a favore delle imprese:
 - A) **Ripristino dei danni subiti a seguito di atti vandalici.**
 - B) **Sicurezza della sede aziendale.**

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Firenze e dal Comune di Firenze a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 75.000,00.
2. Lo stanziamento del Comune di Firenze pari ad € 25.000,00 sarà destinato in via prioritaria alle imprese del comune di Firenze.
3. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
4. Il contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 1.000,00 (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad € 5.000,00. **In caso di risarcimento parziale dei danni subiti da parte di una compagnia assicurativa, l'importo del contributo camerale sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.**
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 7 del presente disciplinare.
6. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
7. La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze si riservano la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese² come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
- c) siano iscritte e attive⁴ al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC);
- f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁵;
- g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 e ssmmii;

E' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni, senza alcuna possibilità di regolarizzazione nel caso di:

- h) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'art. 67 dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Codice;
 - i) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - j) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
 - k) per le imprese obbligate, inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101, della L. 30.12.2023, n. 213.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j) e k) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda. Gli stessi dovranno essere posseduti alla data di liquidazione del contributo.

2 Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro
Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro
Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro
Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo.

3 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

4 Verificare da visura camerale che l'impresa risulti attiva.

5 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) – DURC – non potrà essere sanato, se non posseduto alla data di presentazione della domanda. Qualora alla data di liquidazione risultasse un DURC non regolare la Camera procederà secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 10.
4. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese alle quali siano stati erogati dalla Camera di Commercio di Firenze contributi a valere sugli Interventi della Camera di Commercio di Firenze e del Comune di Firenze a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze in materia di sicurezza delle sedi aziendali – anni 2024 e 2025.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** allegando documenti di spesa per gli interventi indicati al successivo comma 3, **realizzati** nella sede legale e/o unità operative localizzate nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze (città metropolitana di Firenze).
2. L'impresa richiedente il contributo per spese rientranti nell'ambito di intervento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera A) – ripristino dei danni subiti a seguito di atti vandalici - si impegna a comunicare gli estremi della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che costituirà anche un allegato alla domanda, nonché l'importo dell'eventuale risarcimento ricevuto dalla compagnia assicurativa.
3. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° dicembre 2025 e comunque prima della presentazione della domanda di contributo per:
 - A. Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici:**
 - Vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, dehors, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione.
 - Registratori di cassa.
 - B. Sicurezza della sede aziendale:**
 - Installazione/potenziamento/adeguamento di vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione.
4. Relativamente alle spese di cui al suddetto comma 3, lettera A., in caso di risarcimento parziale da parte di compagnia assicurativa, l'importo del contributo camerale sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per interventi diversi da quelli elencati nel precedente comma 3.
6. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.
7. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate alla data di presentazione della domanda secondo le seguenti modalità:
 - **bonifico bancario** (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
 - **ricevuta bancaria (RI.BA)**: pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat**: pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito**: pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito che evidenzia il collegamento ad un conto aziendale;
 - **assegno bancario non trasferibile**: pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

8. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti, i pagamenti effettuati per compensazione e/o effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

ARTICOLO 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> a partire **dalle ore 12:00 del 09.04.2026 e fino alle ore 16 del 31.12.2026**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 12.00 del 09.04.2026. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze all'indirizzo: www.fi.camcom.gov.it.
2. Le domande di contributo devono essere inviate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario delegato dallo stesso all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.
3. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura del rappresentante legale dell'impresa deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione beneficiari** (colore arancione) al link <https://restart.infocamere.it/> accessibile con CNS o SPID dell'imprenditore.
4. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura di un intermediario incaricato dall'impresa come indicato nel modulo di domanda, deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione intermediari** (colore blu) al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>
5. Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando denominato "Camera Commercio Firenze - Intervento sicurezza sedi aziendali - anno 2026".
6. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni delle apposite Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.
7. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) **MODULO DI DOMANDA** disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it alla sezione Contributi;
 - b) **FATTURE ELETTRONICHE**, laddove previste, relative all'acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 4 comma 3, lettere A. e B. in formato xml o in formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) **COPIE DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO** delle suddette fatture;
 - d) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' IN MATERIA DI CODICE ANTIMAFIA**;
 - e) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' IN MATERIA DI POLIZZE CATASTROFALI**;
 - f) **Se obbligati, allegare copia della POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI DANNI prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità.**
8. I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria in **formato Cades estensione .p7m**.
9. Dopo aver compilato tutti campi richiesti dalla piattaforma ed avere allegato i documenti di cui al precedente comma 7, il sistema genererà automaticamente un MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella domanda stessa. La sottoscrizione digitale di tale modello può avvenire da parte dell'imprenditore o dell'intermediario delegato.
10. Le domande saranno considerate **IRRICEVIBILI e pertanto escluse d'ufficio senza comunicazione di preavviso di rigetto nei seguenti casi:**
 - a) domande inviate da imprese che hanno già beneficiato del contributo per la sicurezza delle sedi aziendali a valere sui Disciplinari degli anni 2024 e 2025;
 - b) domande inviate con modalità diverse dall'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;
 - c) mancanza del modulo di domanda di cui al precedente comma 7, lettera a);
 - d) modulo di domanda non firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;

- e) completa mancanza delle fatture di cui al precedente comma 7, lettera b);
 - f) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti;
 - g) mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di polizze catastrofali.
11. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di invio per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente disciplinare e le domande siano complete della documentazione prevista al precedente articolo 5, comma 7.
2. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del presente disciplinare o mancanti in tutto o in parte della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 7, lettere b), c), d) ed f), l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti e/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda conserverà la data di presentazione iniziale.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati;
4. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato alle richieste di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
5. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta di cui al precedente comma 4, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
6. **Nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo alla data di presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, comma 2 e 3 (requisiti non sanabili), tra i quali si evidenzia l'irregolarità del DURC (che nel caso di società di persone vedrà la verifica anche per i singoli soci), l'ufficio competente invierà per pec, una comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, per informare l'impresa del rigetto della domanda di contributo e della relativa archiviazione, senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione.**
7. Alle domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 3 e complete di tutti i documenti richiesti al precedente articolo 5, comma 7 e a quelle regolarizzate in base ai precedenti commi 2, 3 e 4, l'ufficio assegnerà il Codice Unico di Progetto (CUP) che **dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutte le fatture presentate.**
8. L'ufficio competente comunicherà alle imprese tramite mail ordinaria il suddetto Codice Unico di Progetto (CUP), le modalità per l'integrazione delle fatture presentate tramite servizio web disponibile nell'area riservata del sito online dell'Agenzia delle Entrate⁶ assegnando il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta per fornire il **documento**, scaricabile dall'area riservata del

⁶ Provvedimento n. 563301 del 10.12.2025 dell'Agenzia delle Entrate.

sito web dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Elenco Codici CUP" (vedi Guida Agenzia delle Entrate)⁷.

9. Le imprese che avranno provveduto ad integrare le fatture come indicato al precedente comma 8, saranno ammesse e liquidate fino ad esaurimento dei fondi stanziati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni. **Tale concessione sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) che sarà reiterata qualora lo stesso, risultato regolare alla data di presentazione della domanda, scada prima dell'adozione del suddetto provvedimento dirigenziale.**
10. Qualora da tale verifica emerga un DURC non regolare, la Camera di Commercio di Firenze provvederà, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento.
11. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 7 – CUMULO E NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime "de minimis" o misure generali, anche di carattere fiscale.
2. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L/2023, del 15.12.2023). La Camera di Commercio di Firenze si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.
3. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica"⁸ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione dei contributi, del rating di legalità.

⁷ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/quest/quida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura>

⁸ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13.12.2023, si intende "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o socie dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 10 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 9 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 9.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Firenze dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo Economico delle imprese.

ARTICOLO 12 – RICORSO GERARCHICO

1. Avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il servizio assistenza Infocamere della piattaforma Restart è attivo dalle ore 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al seguente link <https://restart.infocamere.it/aiuto> o al numero telefonico 049 2015200